

## NOTA OPERATIVA

**1.** La disciplina per il procedimento unificato di iscrizione alle scuole dell'infanzia presenti nel territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia e la formazione delle graduatorie è contenuta nell'Accordo tra l'Unione Terre di Pianura e l'Istituto Comprensivo Granarolo di Granarolo dell'Emilia, disponibile sui siti internet [www.terredipianura.it](http://www.terredipianura.it), [www.granarolo-dellemilia.bo.it](http://www.granarolo-dellemilia.bo.it) e [www.icgranarolo.edu.it](http://www.icgranarolo.edu.it). Tale disciplina è integrata da quanto previsto nel Bando di iscrizione.

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti scuole dell'infanzia:

	<b>Scuola dell'Infanzia</b>	<b>Indirizzo</b>
1	L'Aquilone	Via San Donato n. 167 – Granarolo dell'Emilia
2	La Farfalla	Via Bettini n.9 – Quarto Inferiore
3	La Mela	Via Bettini n. 11 – Quarto Inferiore
4	A.Fresu	Via Cadriano n.63 – Cadriano

**2.** La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente on line collegandosi al link <https://unione.terredipianura.it:4453/scuola3/index.zul> ;  
E' necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) oppure CNS (carta nazionale dei servizi);

**3.** Le principali informazioni sul funzionamento e l'organizzazione di ciascuna scuola dell'infanzia sono contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Lo stesso P.T.O.F. è disponibile sul sito web dell' Unione Comuni Terre di Pianura ([www.terredipianura.it](http://www.terredipianura.it)), sul sito del Comune di Granarolo dell'Emilia ([www.granarolo-dellemilia.bo.it](http://www.granarolo-dellemilia.bo.it)) e sul sito web dell'Istituto Comprensivo Statale di Granarolo dell'Emilia ([www.icgranarolo.edu.it](http://www.icgranarolo.edu.it));

**4.** In base all'art. 3, comma 3 e 4 dell'Accordo avente per oggetto "Bando di iscrizione":  
- coloro che già frequentavano lo scorso anno scolastico una scuola dell'infanzia nel Comune di Granarolo dell'Emilia (e non vi hanno rinunciato) **non devono ripresentare domanda di iscrizione** per l'anno scolastico successivo;  
- coloro che intendano **cambiare sede scolastica** rispetto all'anno scolastico precedente **devono ripresentare la domanda di iscrizione** entro i termini stabiliti dal bando indicando la nuova sede. Si precisa che l'aver frequentato una scuola dell'infanzia ubicata nel Comune di Granarolo dell'Emilia ~~statale o comunale~~ nell'anno scolastico precedente a quello in cui si ripresenta la domanda, **non garantisce alcuna priorità e non dà diritto ad alcun punteggio ulteriore**.

**5.** In base all'art.4 dell'Accordo avente per oggetto "Residenza o dimora temporanea dei minori" nel caso di:  
- minori il cui genitore dichiari che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Granarolo dell'Emilia entro il 31 luglio 2026, **occorre allegare alla domanda di iscrizione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio**;  
- minori con dimora temporanea nel comune di Granarolo dell'Emilia, **occorre allegare la comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione nello schedario della popolazione temporanea presso l'Ufficio Anagrafe**. Si ricorda che l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano o all'estero, che abbiano la dimora presso il Comune di Granarolo

dell'Emilia da almeno 4 mesi, ma non siano nella condizione di prendere la residenza (motivi di studio, di lavoro o familiari). L'iscrizione è soggetta a verifica annuale in quanto dopo un anno la dimora si deve considerare, di norma, abituale e deve comportare il trasferimento di residenza.

**6.** In base art. 5 dell'Accordo avente per oggetto "Documentazione occorrente" in merito agli adempimenti vaccinali ai sensi dell'art. 18-ter del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148 recante le misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali, per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, si provvederà a trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie locali competenti territorialmente. Queste ultime provvederanno a restituire tali elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali;

Nel caso in cui l'Ausl comunicherà che la situazione vaccinale del minore non è in regola, il Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura chiederà ai genitori di produrre idonea documentazione attestante l'esonero/omissione/differimento del ciclo vaccinale o l'assolvimento tardivo **entro e non il 31/07 dell'anno corrente, pena la decadenza dell'iscrizione.**

**7. *Nella domanda la famiglia può effettuare la scelta della scuola dell'infanzia unicamente in base alla sede del plesso scolastico.***

Si ricorda che in base all'art.11, avente per oggetto "Assegnazione del posto alla scuola dell'Infanzia":

- qualora non vengano indicate tutte le possibili preferenze tra le scuole dell'infanzia (L'aquilone, La Farfalla, La Mela e A.Fresu) NON si potrà procedere ad alcuna assegnazione di eventuali posti che si siano resi disponibili successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva (art. 11, comma 5);
- i ricongiungimenti di minori con fratelli/sorelle già inseriti/e in una scuola dell'infanzia del territorio del comune di Granarolo dell'Emilia avverranno tenendo conto dei posti disponibili all'interno del plesso richiesto e valutati da apposita commissione ai sensi del successivo art. 15. La richiesta non darà diritto ad alcuna priorità o punteggio aggiuntivo (art. 11, comma 2);

**8.** In base all'art. 12 dell'Accordo avente per oggetto "Struttura della graduatoria" ad ogni domanda viene associata una sola fascia di precedenza. La fascia potrà essere modificata d'ufficio se dall'esito dell'istruttoria ne risultasse più favorevole un'altra.

**9.** L'art. 13 dell'Accordo avente per oggetto "Situazioni di particolare complessità" recita testualmente:

1. Viene garantito l'accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ai bambini residenti o nelle condizioni di cui all'articolo 4, che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare complessità:

a) Condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92, oppure invalido civile equiparato a persona con disabilità, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell' Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificata dal Servizio di NPIA;

b) Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti servizi sociali, oppure bambino che si trova in condizione di affido preadottivo o di affido familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;

c) Presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di un fratello in condizione di disabilità certificata o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;

2. Per i casi di cui al comma precedente, la sede assegnata è stabilita

dall'Amministrazione, anche in deroga a quanto risultante dalla graduatoria, temperando le preferenze del nucleo familiare con le prioritarie esigenze di un buon andamento dei servizi.

**10.** La scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica trova applicazione alle sole scuole dell'infanzia statali ai sensi dell'Art. 9,2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 marzo 1985, n.121;

### **11. Servizi Integrativi Scolastici (SSI) attivabili:**

A completamento della richiesta di iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia, il genitore del minore ammesso dovrà procedere all' iscrizione ai servizi integrativi scolastici di post scuola, trasporto scolastico e refezione scolastica **ad apertura di apposito bando dedicato indicativamente nel mese di giugno:**

- **Servizio di post scuola** dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso le scuole statali e comunali. E' un servizio a domanda individuale gestito direttamente dal Settore Welfare Locale dell' Unione Comuni Terre di Pianura. Gli interessati, anche se avevano già espresso in fase di domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia l'interesse per il servizio di post scuola, dovranno formalizzare l'iscrizione compilando apposita domanda on line collegandosi al link indicato al punto 2 di questa informativa.

Il costo del servizio è fissato annualmente dall'Amministrazione e la tariffa sarà addebitata in tre rate mediante emissione di avviso di pagamento nei mesi di gennaio, aprile e luglio;

- **Servizio di trasporto scolastico** è un servizio a domanda individuale gestito direttamente dal Settore Welfare Locale dell' Unione Comuni Terre di Pianura. L'iscrizione sarà effettuabile esclusivamente on line collegandosi al link indicato al punto 2 di questa informativa.

Il costo del servizio è fissato annualmente dall'Amministrazione e la tariffa sarà addebitata in due rate mediante emissione di avviso di pagamento nei mesi di gennaio e luglio;

- **Servizio di refezione scolastica:** è un servizio gestito da CAMST, gestore individuato per il servizio di ristorazione scolastica. I genitori contribuiscono alla copertura dei costi del servizio tramite il pagamento di una tariffa a pasto. L'iscrizione sarà effettuabile esclusivamente on line collegandosi al link <https://www1.eticasoluzioni.com/granaroloportalegen>

**12. Si ricorda che la scelta effettuata relativa all'orario di frequenza della scuola dell'infanzia (part time / full time) è vincolante ed eventuali modifiche presenti in corso d'anno dovranno essere valutate dal Settore Welfare Locale ed eventualmente accolte in base all'organizzazione del servizio.**

### **13. Situazione occupazionale**

Il/i genitore/i dovrà/anno indicare la mansione e la sede di lavoro e successivamente specificare la tipologia di occupazione;

Nel caso di lavoro dipendente dovrà essere indicato il numero di ore di lavoro settimanali tra le seguenti fasce:

- 1) da 36 ore ed oltre
- 2) da 30 a 35 ore
- 3) da 15 a 29 ore
- 4) meno di 15 ore

*NB: L'orario del personale docente statale a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore settimanali mentre quello part time è fissato convenzionalmente in 18 ore settimanali, indipendentemente dal contratto.*

Nel caso di stato di disoccupazione nei campi relativi ai dati del datore di lavoro scrivere NESSUNA per poter proseguire nella compilazione.

#### **14. Stato di disoccupazione – D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.**

Lo "stato di disoccupazione" è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego e occorre alternativamente, soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- 1) essere privi di impiego, ovvero non svolgere alcune attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con partita iva inattiva);
- 2) svolgere un'occupazione il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizioni fiscali, che attualmente nell'anno 2024, sono fissati in: € 8.500,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato e € 5.000,00 per il lavoro autonomo.

I percettori di indennità di disoccupazione (NASPI) non devono rilasciare la DID perché la domanda NASPI effettuata all'INPS (on line o tramite patronato) corrisponde già alla DID.

Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva previste dal Centro per l'Impiego, tramite la sottoscrizione del Patto di servizio.

Per approfondimenti è possibile consultare il seguente link:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-persone/rilascia-la-did-online>

#### **15. Lavoro notturno o turno continuativo sulle 24 ore-D. Lgs. 66/03 e ss.mm.ii.**

L'art. 1 del D.Lgs. 66/03 definisce:

- "**periodo notturno**": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- "**lavoratore notturno**":  
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;  
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
- "**lavoro a turni**": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
- "**lavoratore a turni**": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

## **16. Distanza tra sede di lavoro e abitazione, riferito alla singola tratta, superiore a 30 km**

Il percorso verrà calcolato utilizzando Google Maps con il criterio del percorso più breve

## **17. Anticipatari**

L'art. 14 dell'Accordo avente per oggetto "Situazioni particolare" e in particolare il comma 1 "Anticipatari" dispone che la frequenza dei bambini anticipatari è consentita in presenza di alcuni condizioni preliminari, come previsto dalla normativa – art. 2 comma 2 del regolamento DPR 89/2009.

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza con tempi e modalità che potrebbero variare con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa per i bambini in età;

La valutazione pedagogica e didattica sopra menzionata (*punto d*) verrà valutata congiuntamente dai referenti della Commissione tecnica (art. 15) per le relative azioni di competenza;

## **18. Gemelli**

L'art. 14 dell'Accordo avente per oggetto "Situazioni particolare" e in particolare il comma 2 "Gemelli" dispone che l' inserimento dei gemelli alla scuola dell'infanzia avviene, di norma, in sezioni diverse. Tale modalità costituisce l'indirizzo pedagogico prioritario, finalizzato a promuovere l'autonomia, la socializzazione e lo sviluppo personale di ciascun bambino, nonché a prevenire dinamiche di eccessiva dipendenza o competizione reciproca.

Eventuali deroghe all'inserimento in sezioni separate possono essere valutate esclusivamente a seguito di una specifica istruttoria pedagogico, congiuntamente dalla Commissione Tecnica (art. 15)

## **18. Informazioni**

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi al Settore Welfare Locale, presidio territoriale di Granarolo dell'Emilia allo 051 6004201 oppure 051 6004321.